

ADOZIONE - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-11-2016, n. 22838

ADOZIONE

Adozione, in genere

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Diritti della personalità
(alla riservatezza)

ADOZIONE**PERSONE FISICHE E GIURIDICHE****Fatto****Diritto****P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20576/2015 proposto da:

B.M.T., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE SOLIVO, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositato il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato SOLIVO DAVIDE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'improcedibilità, in subordine l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con decreto 2/3/2015 il Tribunale per i minorenni di Torino ha rigettato la domanda di B.M.T., volta ad ottenere l'accesso alle informazioni relative alle generalità della propria madre naturale la quale aveva esercitato il diritto a rimanere nell'anonimato, alla nascita della ricorrente e, nel corso dell'istruttoria, era morta. Il Tribunale ha evidenziato come, in difetto di una disciplina legislativa, una revoca implicita della volontà di mantenere l'anonimato non possa essere desunta dal decesso.

Secondo il giudice di primo grado, la sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 ha indicato che occorre procedere al contemperamento di due diritti, entrambi reputati di primario rilievo costituzionale, ovvero il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre a mantenere l'anonimato. Tale ultimo diritto non viene meno con la morte della madre stessa, considerato l'interesse a mantenere nei confronti dei familiari superstiti un'immagine di sé non caratterizzata dall'abbandono di un figlio alla nascita. Il Tribunale ha affermato che occorre garantire uno spazio per l'esercizio della potestà di revoca della scelta dell'anonimato che, se intesa come irrevocabile una volta espressa, presenta caratteri d'irragionevolezza anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialità naturale. Tuttavia con il decesso della madre biologica tali rapporti non possono essere riattivati.

Il ricorso sopra indicato era stato preceduto da un altro che si era concluso con l'accoglimento del reclamo da parte della Corte d'Appello di Torino. Era stato riconosciuto alla B. il diritto a poter conoscere le proprie origini, ma non era stata rinvenuta la busta chiusa con i dati anagrafici della madre. La Corte territoriale aveva comunque ritenuto che era venuta meno la permanenza della volontà ostativa alla scoperta della propria identità da parte della madre biologica.

2. La Corte d'Appello di Torino, sezione speciale per i minorenni, investita del reclamo avverso il decreto 2/3/2015, ha affermato, a sostegno del rigetto della domanda:

a) il decesso non può essere equiparato al mancato rinvenimento della busta chiusa. Si tratta di circostanze diverse;

b) il [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 93](#), (Codice in materia di trattazione dei dati personali) prescrive che il diritto all'anonimato si conservi per cento anni dalla formazione del documento; la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 278 del 2013, ha inteso rimuovere i caratteri dell'irreversibilità dell'anonimato prevedendo un interpello della madre biologica all'interno di un procedimento caratterizzato dalla massima riservatezza. Al legislatore spetta il compito di consentire la verifica della perdurante attualità della scelta effettuata con la nascita e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso ai dati di tipo identificativo. Nè dalla sentenza della Corte costituzionale nè dalla sentenza della Corte Europea dei diritti umani (caso Godelli contro Italia) può trarsi la conclusione dell'equiparazione tra decesso e revoca dell'anonimato in quanto questa soluzione può essere solo frutto di una scelta legislativa.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso B.M.T. affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

3. Viene dedotta la violazione della [L. n. 184 del 1983, art. 28, comma 7](#), alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 sul rilievo che il rigetto della domanda non si è fondato sul criterio del bilanciamento tra il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e quello della madre a rimanere ignota, essendo stata esclusa in via radicale la revocabilità del diniego espresso al momento del parto in caso di morte della madre biologica. L'impostazione seguita viola l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali fatta a Roma il 4/11/1950 e l'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20/10/1989 oltre che l'art. 30 della Convenzione sulla protezione dei minori fatta all'Aja il 29/5/1993 nonché la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1443 del 26/1/2000 che invita gli Stati ad assicurare il diritto del bambino adottato di conoscere le proprie origini e riformare le leggi nazionali confliggenti con tale principio, oltre infine, la legge di riforma delle adozioni nella quale all'art. 28 è stato espressamente previsto il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini.

Osserva inoltre la ricorrente che, secondo la giurisprudenza amministrativa, la morte affievolisce il diritto alla riservatezza rispetto ai diritti concorrenti dei vivi. In particolare il Consiglio di Stato, con la

sentenza n. 3459 del 2012, ha espressamente sostenuto che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare e, in merito al bilanciamento richiesto dal [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 9](#), ha ritenuto di garantire il diritto di accesso riguardo a dati sensibili a soggetti defunti laddove tale istanza sia sorretta dall'esigenza di tutelare interessi giuridici dei vivi. L'orientamento in questione è condiviso anche dal Garante della privacy.

Infine la ricorrente sostiene che la differenza tra il diritto degli adottati in generale di conoscere le proprie origini, previsto in via automatica dopo il venticinquesimo anno di età e l'esclusione del medesimo diritto nel caso di specie determina una disparità del tutto ingiustificata di trattamento.

4. La specifica questione che viene nuovamente sottoposta all'esame di questa Corte consiste nello stabilire se il diritto dell'adottato ad accedere ad informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica - la quale abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai sensi del [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1](#) - sussista, ai sensi della [L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7](#), (nel testo sostituito dal [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2](#)), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, e sia concretamente esercitabile anche prima del decorso di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica ([D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3](#)) nel caso, quale quello di specie, in cui la madre sia deceduta.

Tale questione richiede una preventiva illustrazione del quadro costituzionale, convenzionale e legislativo interno inerente la fattispecie. Alla luce di esso si potrà verificare se l'incisivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 278 del 2013 cit.) in ordine alla configurabilità del diritto a conoscere le proprie origini e i coerenti principi espressi dalla Corte Edu nella sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012 possano condurre, anche nell'ipotesi d'impossibilità assoluta d'interpello della madre che aveva scelto l'anonimato, a ritenere esercitabile in concreto il diritto in questione.

4.1. La cornice costituzionale e convenzionale del diritto a conoscere le proprie origini, quale declinazione di primario rilievo del diritto all'identità personale, è costituita dagli [artt. 2 e 3 Cost.](#), e 8 della Corte Edu. Lo sviluppo della personalità individuale e l'armonica conduzione della propria vita privata e familiare richiedono la costruzione di una propria identità individuale fondata, oltre che su un contesto parentale affettivo - educativo riconoscibile, anche su informazioni relative alla propria nascita idonee a svelarne il segreto unitamente alle ragioni dell'abbandono.

Il rilievo di questo profilo dell'identità personale trova un puntuale, positivo riscontro nella [L. n. 184 del 1983, art. 28](#), (nel testo sostituito dalla [L. n. 149 del 2001, art. 24](#)). In tale norma si prevede, in primo luogo, che le attestazioni di stato civile riferite all'adottato siano rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome e senza nessun riferimento alla paternità e maternità biologica. Si stabilisce inoltre che non possano

essere fornite nè informazioni nè certificazioni ed estratti relativi al rapporto di adozione, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria (commi 2 e 3). In questa prima parte della norma viene predisposto un regime di protezione tendenzialmente assoluto del profilo dell'identità "sociale" acquistato con la genitorialità adottiva. In particolare, il legislatore ha voluto escludere un uso discriminatorio delle informazioni provenienti dalla pregressa situazione di abbandono del figlio adottivo. Questo peculiare profilo dell'identità personale non ne esaurisce, però, il contenuto e la tutela.

La seconda parte della norma determina entro quali limiti e con quale procedimento i genitori adottivi possano acquisire informazioni relative ai genitori biologici (comma 4) ed attribuisce al figlio adottivo in età superiore ai 25 anni il diritto a conoscere le proprie origini, ferma l'identità acquistata con la relazione di genitorialità (esclusiva) con il padre e la madre adottivi. Prima dei 25 anni, tale diritto è soggetto al sindacato del tribunale per i minorenni, salvo comprovati motivi attinenti alla salute psico fisica dell'adottato maggiorenne. (commi 5 e 6). Il comma 8 prevede, infine, che l'adottato maggiore d'età (ma infra venticinquenne) non debba chiedere l'autorizzazione al Tribunale per i minorenni se i genitori adottivi sono morti od irreperibili.

Il diritto a conoscere le proprie origini, a partire dai 25 anni ha carattere sostanzialmente potestativo, dal momento che non è prevista dalla norma alcuna limitazione o differimento del suo esercizio derivante dalla volontà dei genitori biologici nè alcun contemperamento d'interessi attuato dall'autorità giudiziaria.

All'ampiezza del diritto di accesso a tali informazioni, secondo le coordinate temporali stabilite dalle menzionate disposizioni dell'art. 28, corrisponde, tuttavia, la definizione di un perimetro definito del suo contenuto. Con i genitori biologici ed i loro familiari non si determina per l'adottato alcun vincolo di parentela nè si radica alcun obbligo assistenziale o alimentare (art. 27, commi 1 e 3).

L'informazione relativa all'identità dei genitori biologici attiene all'attuazione dello sviluppo della personalità individuale ([art. 2 Cost.](#)), sotto il profilo del completamento dell'identità personale. Tale informazione, tuttavia, rientra nella nozione giuridica di "dato personale" così come definita dal [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 2, comma 1, lett. b\)](#), ("qualunque informazione relativa a persona fisica identificata od identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione") e, conseguentemente, deve essere trattata in modo lecito e corretto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), godendo del regime di tutela preventiva e risarcitoria prevista dal [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15](#).

E' necessario osservare che titolare del dato personale relativo all'esatta individuazione della propria discendenza biologica sono non soltanto colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla conoscenza delle proprie origini ma anche i cosiddetti genitori biologici. Il sistema di protezione

dell'accesso e del trattamento di tale tipologia di dati previsto dal [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), si estende anche a questi ultimi così come la tutela preventiva e risarcitoria derivante da condotte illecite.

La dichiarazione di adozione determina nei genitori biologici la recisione di ogni legame personale con l'adottato e la cancellazione di ogni relazione giuridica di parentela, oltre che l'obbligo di tenere una condotta conseguente agli effetti della pronuncia. Si configura, tuttavia, anche il loro diritto a mantenere del tutto riservate le informazioni relative a tale condizione personale, con il solo limite costituito dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini così come conformato dalla [L. n. 184 del 1983, art. 28](#), al fine esclusivo (di primario rilievo) di completare il proprio profilo dell'identità personale.

5. Il diritto a conservare l'anonimato da parte della madre che ha operato tale scelta alla nascita del figlio ai sensi del D.P.R. n. 296 del 2000, art. 30, comma 1, costituisce, per un verso, una deroga al regime di accesso a tali informazioni contenuto, sia pure con la gradualità indicata dal citato art. 28, commi da 1 a 6, e, per l'altro, una forma più intensa della tutela della riservatezza, comunque spettante in generale ai genitori biologici, in ordine alle informazioni relative alla nascita ed all'abbandono del figlio, successivamente adottato, trattandosi di vicende umane tendenzialmente, percepite in modo negativo sul piano etico e sociale.

La tutela dell'anonimato della madre che ha esercitato il diritto a non essere nominata, si completa con il citato [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3](#), ed in particolare nel secondo comma di tale disposizione laddove viene stabilito che "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendano identificabile la madre (...) possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento".

Il legislatore ha, pertanto, predisposto un sistema di tutela del segreto sull'identità della madre biologica che "commisura temporalmente lo spazio del vincolo all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana" (Corte costituzionale, sentenza n. 278 del 2013 par. 5 del "Considerato in diritto").

5.1 L'assolutezza di tale deroga rispetto alla configurazione ampia del diritto a conoscere le proprie origini, predisposta nell'art. 28, primi sei commi, è stata censurata dalla Corte Europea dei diritti umani con la sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012, cui è seguito il rilevante intervento correttivo del regime giuridico preesistente operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 278 del 2013.

Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover sottolineare che il diritto azionato nel presente giudizio riguarda l'identificazione della propria madre a fini di completamento del quadro dell'identità personale della ricorrente. Non costituisce profilo da indagare il diritto all'accesso alle informazioni non identificative a fini, lato sensu, sanitari, già garantito sia

dal quadro costituzionale, integrato dal [D.Lgs. n. 196 del 2003](#), sia specificamente dal citato art. 93, comma 3, nella parte in cui stabilisce che "durante il periodo di cui al comma 2 (cento anni dalla formazione del documento n.d.r.) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile".

5.2 Così definito il perimetro della questione da affrontare, deve osservarsi che la citata sentenza Godelli della Corte Edu ha censurato la preferenza incondizionata, accordata dal nostro sistema normativo al diritto della madre a mantenere l'anonimato, ritenendo inadeguato il bilanciamento d'interessi operato dal legislatore interno e superato il margine di discrezionalità in ordine alla scelta delle misure idonee a salvaguardare il diritto alla vita privata stabilito nell'art. 8. La Corte Edu indica la criticità ma non suggerisce interventi di adeguamento, in conformità con la funzione del suo giudizio. Con la sentenza n. 278 del 2013, invece, la Corte Costituzionale, partendo dal medesimo rilievo, consistente nel vulnus ingiustificato al diritto a conoscere le proprie origini derivante dall'irreversibilità del segreto, ha tracciato le linee d'intervento necessarie, al fine di dare attuazione anche in questo ambito ai principi stabiliti dagli [artt. 2 e 3 Cost.](#) Ha in particolare evidenziato come si debba procedere alla "verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto".

In mancanza di un tempestivo adeguamento legislativo, il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini, così nitidamente tracciato dalle due Corti, ha indotto a richiedere l'intervento della giudice ordinario, tendenzialmente identificato sulla falsariga della [L. n. 184 del 1983, art. 28](#), nel tribunale per i minorenni. L'attuazione delle sentenze della Corte Edu e della Corte costituzionale è stata realizzata, da parte dei giudici di merito, mediante una proceduralizzazione dell'interpello della madre "naturale" (così definita nella sentenza n. 278 del 2013 al fine di sottolinearne l'alterità rispetto alla genitorialità giuridica) che garantisse il segreto e la riservatezza della richiesta, in modo da "cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato".

Tale proceduralizzazione è inutilizzabile, tuttavia, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, dal momento che è impossibile procedere all'interpello della madre "naturale", perchè non più in vita. In tale ipotesi, non appare, prima facie, possibile procedere ad alcun bilanciamento d'interessi. L'alternativa sembra porsi in modo radicale. Se si riconosce all'adottato anche in questa peculiare ipotesi il diritto di conoscere le proprie origini, si cancella lo speculare diritto all'anonimato della madre biologica, ancorchè il legislatore abbia voluto preservarlo fino a cento anni dalla nascita del figlio ex art. 93 sopra citato. Se invece si conserva il

diritto all'anonimato, in mancanza della possibilità dell'interpello della madre, si vanifica del tutto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, nonostante il riconoscimento di esso imposto dalle pronunce sopra illustrate.

5.3 Il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini deve essere garantito anche nel caso in cui non sia più possibile procedere all'interpello della madre naturale. A tale inevitabile conclusione, imposta dal delineato quadro costituzionale e convenzionale, è già pervenuta questa Corte con la recentissima sentenza n. 15024 del 2016. L'irreversibilità del segreto sull'identità della madre naturale non è più compatibile con l'attuale configurazione del diritto all'identità personale così come desumibile dall'interpretazione integrata [dell'art. 2 Cost.](#) e dell'art. 8 Cedu, nella parte in cui tutela il diritto alla vita privata. Lo sbarramento temporale imposto dal [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93](#), alla rivelabilità dell'identità della donna che ha scelto l'anonimato al momento della nascita del figlio, non è temperato, nella specie, dalla possibilità di verifica della eventuale sopravvenuta volontà di revoca della scelta compiuta alla nascita.

L'interpretazione della norma che identifichi nell'intervenuta morte della donna, un ostacolo assoluto al riconoscimento del diritto a conoscere le proprie origini da parte dell'adottato, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra i figli nati da donne che hanno scelto l'anonimato ma non sono più in vita e i figli di donne che possono essere interpellate sulla reversibilità della scelta operata alla nascita. Tale opzione ermeneutica sarebbe, inoltre, viziata di irragionevolezza perchè sottoporrebbe il riconoscimento e l'esercizio di un diritto della persona di primario rilievo ad un fattore meramente eventuale quale quello del momento in cui si chiede il riconoscimento del proprio diritto.

Deve, pertanto, perseguirsi un'interpretazione della norma compatibile con il diritto a conoscere le proprie origini che, pur conservando il vincolo temporale, ne attenui la rigidità quando non sia possibile per irreperibilità o morte della madre naturale procedere all'interpello e alla verifica della volontà di revoca dell'anonimato. L'assolutezza e l'irreversibilità del segreto sulle origini sono irrimediabilmente contrastanti con il diritto all'identità personale dell'adottato, nella declinazione costituita dal diritto a conoscere le proprie origini. Come esattamente indicato nella citata sentenza n. 278 del 2013 l'ampiezza del vincolo temporale contenuto nel citato art. 93, "riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo diritto all'oblio e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato". Ma, precisa la Corte: "nè l'una nè l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore

ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione".

Il termine contenuto nell'art. 93, sopracitato, alla luce dell'intervento della Corte costituzionale è divenuto flessibile sia con riferimento alla donna che ha scelto l'anonimato al momento della nascita, sia nei confronti del figlio "naturale". Il diritto di entrambi ha natura personalissima. Deve, pertanto, ritenersi che si estingua con la morte dei titolari di esso e non sia trasmissibile. Anche alla luce di questa precisa delimitazione, il diritto a conoscere le proprie origini non può esercitarsi in violazione dei diritti, di analoga natura e contenuto dei terzi interessati, dovendosi rilevare come la Corte Costituzionale abbia comunque riconosciuto il rilievo (ancorché recessivo rispetto al diritto personalissimo a conoscere le proprie origini) del "diritto all'oblio" e delle implicazioni sociali che la conoscenza dell'esercizio dell'anonimato alla nascita può produrre.

Ne consegue che anche in questa peculiare fattispecie deve procedersi ad un adeguato bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti, partendo dalla esatta identificazione dei titolari degli stessi e dalla definizione del loro contenuto.

La Corte Costituzionale ha ritenuto necessario operare tale bilanciamento nel riconoscimento del diritto alle proprie origini ed ha individuato nella valutazione dell'attualità dell'anonimato lo strumento adeguato.

Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, in mancanza della possibilità d'interpello, il bilanciamento degli interessi deve essere desunto dal sistema di protezione dei dati personali relativi all'identità della donna che ha esercitato il diritto all'anonimato, già delineato nel paragrafo 4.1., tenendo conto della rilevanza di tali dati anche per i discendenti familiari. Al riguardo deve rilevarsi che la stessa Corte Costituzionale al punto 4 della sentenza n. 278 del 2013 ha ribadito (rispetto alla precedente sentenza n. 425 del 2005) "la corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato in se e per sé considerato e la perdurante tutela dei profili di riservatezza (...) che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che, vale la pena di puntualizzare, non può che essere riaffermato proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare".

Nel successivo punto 5 della sentenza la Corte chiarisce, ulteriormente, che il diritto alla riservatezza della madre non può escludere il riconoscimento del diritto del figlio ma deve essere affidato "alle diverse modalità previste dalle relative discipline". Nel nostro sistema normativo si deve, pertanto, ricorrere al regime giuridico di protezione dei dati personali nella fattispecie in esame. Pertanto, così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da "cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato", deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la

quale il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità "sociale" costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito ([D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 11, lett. a](#)) senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari).

Il ricorso, in conclusione, merita di essere accolto e deve pronunciarsi il seguente quesito di diritto:

"Il diritto dell'adottato - nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata [D.P.R. n. 396 del 2000](#), ex art. 30, comma 1 - ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando nella fattispecie il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica di cui al [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, commi 2 e 3](#), salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti di terzi dei dati personali conosciuti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla cassazione del provvedimento impugnato segue la decisione nel merito ex [art. 384 c.p.c.](#), comma 2.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito) autorizza B.M.T. ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2016

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

ADOZIONE - PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-07-2016, n. 15024

ADOZIONE

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Fatto - Diritto	P.Q.M.
------------------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Guerçi, per procura speciale a margine del ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax 011/7419118 e la p.e.c. lucianaguerçi(at)per.ordineavvocatitorino.it;

- ricorrente -

nei confronti di:

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino;

- intimato -

avverso il decreto n. 64/2015 della Corte d'appello di Torino, sezione specializzata per i minorenni, emessa il 5 novembre 2014 e depositata il 4 febbraio 2015, R.G. n.598/14 R.G.V.G.;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per la sottoposizione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità o, in subordine, per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. In data 25 novembre 2013 R.M. ha proposto istanza al Tribunale per i minorenni con la quale ha esposto di essere nata il (OMISSIS) presso l'Ospedale (OMISSIS) da una donna che aveva chiesto di restare anonima; di essere stata adottata e di aver assunto il nome di R.M.; di voler accedere, avvalendosi al quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, ai dati riguardanti la madre e il parto contenuti nella cartella clinica relativa alla sua nascita.

2. Il Tribunale per i minorenni di Torino ha accolto l'istanza di R.M. e ha richiesto all'Ospedale (OMISSIS) i dati relativi alla madre biologica. Ottenuta la documentazione e acquisita la notizia del decesso il Tribunale ha respinto l'istanza della R. sul presupposto dell'impossibilità di interpellare la madre sulla sua persistente volontà di mantenere l'anonimato. Ha escluso che il decesso della madre potesse essere valutato come revoca implicita della volontà di non essere nominata.

3. R.M. ha proposto reclamo che è stato respinto dalla Corte di appello di Torino.

4. Ricorre per cassazione, ex [art. 111 della Costituzione](#), R.M. che si affida a due motivi di impugnazione con i quali deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex [art. 360 n. 3 c.p.c.](#) per erronea interpretazione dell'[art. 28 comma 7 della legge n. 184/1983](#), alla luce della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex [art. 360 n. 5 c.p.c.](#).

Ritenuto che:

5. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.

6. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche e alle circostanze della propria nascita trova un sempre più ampio riconoscimento a livello internazionale e sovranazionale.

7. È espressamente riconosciuto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni Unite in materia di diritti dei minori dove, all'art. 7, si afferma che il minore ha diritto, nella misura del possibile, a

conoscere i propri genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, relativa alla protezione dei minori e alla cooperazione in materia di adozione internazionale prevede, all'art. 30, che le autorità competenti si impegnano a conservare le informazioni che detengono sulle origini del minore, specificamente quelle relative all'identità della madre e del padre, così come i dati sulla storia sanitaria del minore e della sua famiglia e assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a queste informazioni nella misura prevista dalla legge del loro Stato. La Raccomandazione n. 1443/2000 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad assicurare il diritto del minore adottato a conoscere le proprie origini al più tardi al compimento della maggiore età e a eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi disposizione contraria.

8. In alcune legislazioni Europee il diritto a conoscere le proprie origini è espressamente riconosciuto. Così, ad esempio, in Germania dove assume la qualificazione di diritto fondamentale della personalità in quanto espressione del diritto generale alla dignità e al libero sviluppo della persona in seguito alla sentenza 31 gennaio 1989 del Bundesverfassungsgericht. In Svizzera la Costituzione federale del 1992 riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le proprie origini come un diritto della personalità e, in caso di adozione, l'articolo 138 della normativa sullo stato civile prevede che la persona interessata a conoscere il contenuto dell'atto di nascita è a ciò autorizzata dall'autorità cantonale di sorveglianza.

Analogamente in Olanda la Corte Suprema, con la sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst), ha riconosciuto il diritto a conoscere l'identità dei propri genitori biologici nel quadro del generale diritto della personalità del minore. In Spagna il Tribunale costituzionale con la sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 47 della legge sullo stato civile che offriva la possibilità di far figurare sui registri dello stato civile la filiazione da madre sconosciuta.

9. La Corte Europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza emessa il 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia ha dato una interpretazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U., che riconduce il diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'ambito di applicazione della nozione di vita privata e specificamente nella sfera di protezione dell'identità personale. In questa prospettiva la Corte Europea ha affermato che l'art. 8 protegge il diritto all'identità e alla realizzazione personale e quello di intessere e sviluppare relazioni con i propri simili e il mondo esterno. A questa realizzazione della personalità concorrono la conoscenza dei dati concernenti la propria identità di essere umano e l'interesse vitale, protetto dalla convenzione, di ottenere le informazioni necessarie per apprendere la verità su un aspetto importante dell'identità personale quale la identità dei propri genitori. La nascita e le sue circostanze rientrano dunque nell'ambito degli elementi della vita privata del bambino e poi dell'adulto, garantiti dall'art. 8 della Convenzione che trova pertanto applicazione in questa materia.

10. Parallelamente, come nella precedente sentenza emessa il 13 febbraio 2002, nel caso Odievre contro Francia, la Grande Chambre della Corte E.D.U. ha rilevato la esistenza di un interesse in conflitto con il diritto alla conoscenza delle proprie origini e che si manifesta in situazioni di difficoltà per la madre tali da indurla a portare a termine la gravidanza e a partorire in condizioni di sicurezza, per la sua salute e quella del bambino, solo se può conservare l'anonimato e vedere tale scelta garantita dall'ordinamento anche successivamente al parto. La Corte, pur dando atto che in Europa il cd. parto anonimo è ammesso da un numero nettamente minoritario di Stati, riconosce che gli Stati aderenti alla Convenzione possano accordare all'anonimato meritevolezza di tutela sotto due profili: a) salvaguardare la salute della donna consentendole di partorire in condizioni mediche e sanitarie appropriate, proteggendo così sia la salute della donna che quella del bambino durante la gravidanza e il parto; b) evitare che le condizioni personali della donna la costringano ad abortire e soprattutto la inducano ad aborti clandestini e abbandoni selvaggi del bambino.

11. La scelta dei mezzi più adatti per assicurare equamente la conciliazione dell'istanza di protezione della madre, che si trova in una condizione di difficoltà tale da non consentirle di assumere il ruolo genitoriale, con la domanda legittima del figlio ad avere accesso alle informazioni sulle sue origini spetta agli Stati aderenti alla Convenzione. Tuttavia, la Corte è nelle condizioni di esercitare un sindacato circa la scelta e l'effettivo esercizio di tali mezzi di composizione del conflitto e, in particolare, sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio fra i concorrenti interessi e diritti in gioco.

12. In questa prospettiva la Corte Europea ha riconosciuto alla legislazione francese la capacità di temperare tali concorrenti esigenze di tutela perché la L. n. 2002 del 1993, nel modificare la legge del 1993, che tuttora riconosce il diritto della donna di partorire mantenendo segreta la propria identità, ha rafforzato le possibilità per la donna di revocare la sua decisione e ha permesso mediante l'istituzione di un organismo ad hoc (il Consiglio nazionale per l'accesso alle origini personali) di gestire la reversibilità del segreto condizionandolo all'accordo espresso dalla madre e dal figlio e rendendo concreta ed effettiva l'interpellabilità della madre sulla richiesta del figlio di rimuovere il segreto. Inoltre la legislazione francese e da ultimo la L. 22 gennaio 2002, n. 2002/93 ha reso accessibili, nonostante la permanenza del segreto, una serie di informazioni non identificative che la madre è tenuta a fornire al momento della sua decisione di partorire anonimamente.

13. La citata sentenza della Corte Europea Odievre c. Francia, di cui la sentenza Godelli c. Italia è la coerente riaffermazione, costituisce, come sottolineato dalla dottrina, un precedente sofferto perché è stato pronunciato all'esito della ricerca di un difficile equilibrio fra tradizioni giuridiche e posizioni di principio molto diverse e eloquentemente rappresentato nella opinione dissenziente dei giudici Wildhaber, Bratza,

Bonello, Loucaides, Cabral Barreto, Tulkens e Pellonpaa. Secondo questa comune posizione non vi e' stata nella specie, ne' in fatto ne' in diritto, alcuna effettiva ponderazione di interessi. Infatti secondo i giudici rimasti in minoranza la legge francese riconosce come un ostacolo assoluto a qualsiasi ricerca di informazione, da parte della persona nata in regime di anonimato, la decisione della madre, quale che sia la ragione e la legittimita' di tale decisione. Il rifiuto della madre si impone al figlio che non ha alcun mezzo giuridico per contrastare la sua volonta' unilaterale. In questo modo, secondo la dissenting opinion, la madre ha il diritto puramente discrezionale di mettere al mondo un bambino ponendolo in una condizione di sofferenza e condannandolo per tutta la vita all'ignoranza sulle sue origini. Non si tratta pertanto di un sistema che assicura un equilibrio tra i diritti in gioco. Il diritto di veto puro e semplice riconosciuto alla madre comporta che i diritti del minore riconosciuti nel sistema generale della convenzione (sentenze Johansen c. Norvege, Kuzner c. Germania), sono interamente negati e dimenticati. Il diritto all'identita', come condizione essenziale del diritto all'autonomia (Pretty c. Regno Unito) e allo sviluppo della persona (Bensaid c. Regno Unito) fa parte del nocciolo duro del diritto al rispetto della vita privata e pertanto un esame tanto piu' rigoroso si impone per bilanciare effettivamente gli interessi in gioco laddove invece nella situazione francese attuale una preferenza cieca viene riconosciuta ai soli interessi della madre. La legge francese n. 200293 del 22 gennaio 2002, oggetto della decisione della C.E.D.U., riconosce chiaramente la necessita' di trovare un riequilibrio dei diritti in conflitto. Essa, pur non mettendo in discussione l'istituto dell'accouchement sous x, segna certamente un passo in avanti in materia di accesso alla conoscenza delle proprie origini in quanto consente di sollecitare la reversibilita' del segreto sull'identita' della madre. Tuttavia tale reversibilita' e in ultima istanza affidata e condizionata dall'accordo di quest'ultima. La madre e' solo invitata e non ha l'obbligo di rilasciare delle indicazioni identificative, d'altra parte puo' sempre opporsi a che la sua identita' sia svelata anche dopo la sua morte (articolo L. 147-6 del mcode de l'action sociale et des familles" introdotto dall'articolo 1 della legge 22 gennaio 2002). La legge non ha previsto che il Consiglio Nazionale che ha istituito (ne' alcun altro organo indipendente) possa prendere una decisione finale sulla rimozione del segreto, in considerazione degli interessi in conflitto, nell'ipotesi in cui la madre permanga nella sua posizione di rifiuto che comporta la definitiva privazione del diritto del figlio a conoscere la sua origine. In definitiva lo squilibrio iniziale resta perpetuato nella misura in cui il diritto all'accesso alle informazioni sulle origini personali resta subordinato alla decisione esclusiva della madre.

14. Se questa posizione non ha trovato il consenso della maggioranza essa appare tuttavia rilevante perche' mette in luce come all'istituto del parto anonimo e' stato riconosciuta nella sentenza Odievre legittimita' anche nel perpetuare una posizione di disparita' fra gli interessi in conflitto rendendo per certi versi improprio il richiamo alla teoria e alla tecnica del bilanciamento fra diritti fondamentali abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di Strasburgo.

15. Questa Corte ritiene particolarmente puntuali quelle posizioni della dottrina secondo cui, nella specie, il bilanciamento dei diritti fondamentali in gioco appare una categoria inefficace e per certi versi inappropriata perche' nell'istituto in questione non vengono a contrapporsi, nel tempo e per entrambi i versanti del conflitto, dei diritti fondamentali ma, da un lato, il diritto fondamentale alla conoscenza della propria identita' e, dall'altro, una istanza di protezione di una scelta cui l'ordinamento ha riconosciuto tutela, necessariamente di carattere assoluto, sia dal punto di vista soggettivo che temporale, per le conseguenze deteriori che teme si realizzerebbero qualora tale scelta fosse vietata o non garantita nel tempo. In altri termini si puo' propriamente parlare di ponderazione fra diritti fondamentali con riferimento al momento della scelta della madre di partorire anonimamente perche' in questo momento e' in gioco il suo diritto alla vita e quello del figlio. Dopo la nascita non e' piu' il diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto all'anonimato diventa strumentale a proteggere la scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in generale dalle conseguenze negative che verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla persona della madre. In questa prospettiva non e' il diritto in se' della madre all'anonimato che viene garantito ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta. Solo la madre pertanto in questa prospettiva puo' essere la persona legittimata a decidere se revocare la sua decisione di rimanere anonima in relazione al venir meno di quell'esigenza di protezione che le ha consentito la scelta tutelata dall'ordinamento.

16. La decisione della Corte Europea ha riconosciuto legittima questa tutela perche' connessa a una finalita' quoad vitam dell'istituto ma ha introdotto un doppio limite a questa tutela in funzione della tutela del diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini. In questa prospettiva ha recepito e valorizzato due caratteristiche della legislazione francese e cioe' l'accessibilita' dei dati non identificativi, in stretta relazione con la loro utilizzabilita' ai fini medici e sanitari, e la revocabilita' del segreto che deve trovare la sua effettivita' nella creazione di un sistema di comunicazione, necessariamente idoneo a garantire l'anonimato, fra la madre e il figlio.

17. Solo in questo senso puo' parlarsi, con riferimento alla sentenza della C.E.D.U. di bilanciamento di diritti ma sempre riconoscendo la legittimazione di una situazione asimmetrica che non corrisponde ma anzi e' inversamente proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli interessi in conflitto man mano che ci si allontana temporalmente dal momento in cui la scelta della madre e' stata compiuta. E' anche improprio parlare di diritto alla riservatezza con riferimento all'origine biologica di un'altra persona nel momento in cui si riconosce che tali dati costituiscono un aspetto fondamentale della sua identita'. In questa prospettiva le legislazioni Europee, e fra esse la nostra legislazione, riconoscono al figlio adottivo il diritto a conoscere l'identita' dei propri genitori biologici. Ne' l'ordinamento internazionale e nazionale riconosce in alcun modo un diritto fondamentale a decidere sull'assunzione o meno della genitorialita'.

vi e' piuttosto il generale riconoscimento, da parte degli ordinamenti giuridici, dell'interesse generale alla solidarieta' nei confronti dei minori che versino in stato di abbandono o non possano vedere realizzato il loro diritto fondamentale a vivere e crescere nella famiglia di origine.

18. Nell'istituto del parto anonimo, per come legittimato dalla giurisprudenza Europea, viene cosi' a crearsi una situazione per certi versi di tipo convenzionale perche' la madre accede alla possibilita' di portare a compimento la gravidanza e di partorire, mettendo cosi' al mondo una nuova vita, ma chiede e ottiene dall'ordinamento la garanzia di vedere tutelata nel corso di tutta la sua vita la segretezza sulla maternita' biologica e la scissione di quest'ultima dalla genitorialita' sociale e giuridica. Questa richiesta di protezione viene riconosciuta meritevole sino al punto di attribuire alla madre la titolarita' del segreto senza che nel corso della sua vita possa essere costretta alla sua rimozione anche da parte di un soggetto pubblico cui sia affidata la valutazione degli interessi in conflitto. La Corte Europea ha ritenuto che l'affidamento esclusivo alla madre della decisione sulla permanenza del segreto sia giustificabile proprio in relazione alla intensita' della protezione che una scelta di tale importanza, da prendere in una situazione di difficolta', spesso anche estrema, richiede, una decisione che non puo' che essere garantita, per il presente e il futuro, nel momento in cui viene presa e che non consente una successiva rivalutazione da parte dell'ordinamento che prescindendo dalla volonta' della madre biologica. Come si e' detto pero' nel riconoscere tale titolarita' e autodeterminazione alla madre la Corte ha voluto che alla stessa sia altresì consentito concretamente di rimuovere il segreto e di tenere conto della volonta' di chi e' nato per effetto della sua scelta. Ha voluto in altri termini che la scelta per l'anonimato si tramutasse in un obbligo alla segretezza sottratto anche alla volonta' della persona nel cui interesse preminente era stato riconosciuto e protetto.

19. Successivamente alla sentenza Godelli del 2012 la Corte Costituzionale e' nuovamente intervenuta in questa materia con la sentenza n. 278 del 18 novembre 2013 in quanto il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in riferimento all'[artt. 2, 3 e 32 Cost.](#), e [art. 117 Cost.](#), comma 1, la questione di legittimita' costituzionale della [L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7](#), (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dal [D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 177, comma 2](#), (Codice in materia di protezione dei dati personali), "nella parte in cui esclude la possibilita' di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volonta' di non volere essere nominata da parte della madre biologica". Secondo il Tribunale minorile calabrese tale disposizione contrasterebbe infatti: a) con l'[art. 2 Cost.](#), configurando "una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identita' personale dell'adottato"; b) con l'[art. 3 Cost.](#), in riferimento all'"irragionevole disparita' di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione"; con l'[art. 32 Cost.](#), in ragione dell'impossibilita', per il

figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l'[art. 117 Cost.](#), comma 1, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la [L. 4 agosto 1955, n. 848](#), per come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia.

20. Ha ribadito la Corte Costituzionale che "il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla piu' eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumita' di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perche' la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili". Tuttavia, rileva la Corte Costituzionale - "l'aspetto che viene qui in specifico rilievo - e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, Godelli contro Italia, invita a riflettere - ruota attorno al profilo, per cosi' dire, diacronico della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre". "Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di cristallizzazione o di immobilizzazione nelle relative modalita' di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volonta' assume connotati di irreversibilita' destinati, sostanzialmente, ad espropriare la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio". "Tutto cio' e' icasticamente scolpito dal ricordato [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2](#), secondo cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facolta' di cui al [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1](#), possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformita' alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". "Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema - che commisura temporalmente lo spazio del "vincolo" all'anonimato a una durata idealmente eccedente quella della vita umana -, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo diritto all'oblio e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare erga omnes la riservatezza circa l'identita' della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato". Ma ne' l'una ne' l'altra esigenza sono considerate dalla Corte Costituzionale dirimenti perche' espongono il figlio alla inevitabile e definitiva perdita del suo diritto alla conoscenza delle proprie origini e affidano la tutela della riservatezza della scelta della madre a una disciplina eccessivamente rigida che se, da un lato, "legittimamente, impedisce l'insorgenza di una genitorialita' giuridica, con effetti

inevitabilmente stabilizzati pro futuro", non appare ragionevole laddove si presenta come "necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla genitorialita' naturale". Il vulnus costituzionale che ne deriva e', dunque, rappresentato, a giudizio della Corte Costituzionale, dalla "irreversibilita' del segreto la quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli [artt. 2 e 3 Cost.](#), deve conseguentemente essere rimossa".

21. Puo' quindi affermarsi senza ombra di dubbio che la nostra Corte Costituzionale ha delineato in termini ancor piu' stringenti e sistematici della Corte Europea la condizione di legittimita' dell'istituto in questione alla condizione della potenziale e nello stesso tempo sempre attuale reversibilita' del segreto.

22. Tornando quindi al caso in esame non puo' non discendere dalla chiara individuazione compiuta dal giudice delle leggi la impossibilita' di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dal ricordato [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2](#), perche' la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l'anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta fondamentale. Un effetto non giustificabile pertanto neanche nella ipotesi ritenuta legittima dall'ordinamento francese della espressione, in vita, da parte della madre, di una volonta' definitivamente contraria alla rimozione del segreto anche dopo la sua morte. Ne' una diversa conclusione potrebbe dedursi dalla temporaneita' della protezione dai dati che e' propria del [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2](#),. Oltre a rilevare che la durata del termine ivi previsto rende, comunque, di fatto, inattuabile la volonta' del figlio di conoscere le proprie origini biologiche questa Corte non puo' che smentire la fondatezza e rilevanza della affermazione per cui la morte della madre non puo' essere eletta a circostanza presuntiva della volonta' di rimozione del segreto post mortem. Ve ribadito infatti che, nella ricostruzione della Corte Costituzionale, cio' che e' rilevante e decisivo e' la reversibilita' del segreto, condizione che, purtroppo, la morte non rende piu' attuale e ipotizzabile nel futuro. Non si puo' d'altra parte non sottolineare l'effetto paradossale che provocherebbe una lettura della norma ritenuta incostituzionale basata sui presupposti che hanno orientato i giudici del merito. L'immobilizzazione della scelta per l'anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell'affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilita' di tale scelta. Cio' che provocherebbe, per citare ancora la Corte Costituzionale, la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - diritto che "costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona" perche' "il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalita' che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona".

23. Va pertanto accolto il ricorso con decisione nel merito consistente nell'autorizzazione della ricorrente ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, autorizza R.M. ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del *D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016



CARLO GRANELLI

Professore ordinario di diritto civile – Università di Pavia

IL C.D. “PARTO ANONIMO” ED IL DIRITTO DEL FIGLIO ALLA CONOSCENZA DELLE PROPRIE ORIGINI: UN CASO EMBLEMATICO DI “DIALOGO” FRA CORTI¹

SOMMARIO: 1. *Il quadro normativo.* – 2. *Il “dialogo” tra le Corti.* – 3. *Considerazioni sparse.*

1. – Dopo che il D.P.R. 3.11.2000, n. 396, (“Regolamento per revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”) aveva ribadito il tradizionale principio secondo cui, in sede di formazione dell’atto di nascita, avrebbe dovuto essere rispettata l’eventuale volontà della madre di non essere nominata, il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”: di seguito, codice *privacy*) veniva, da un lato, a confermare – in deroga a quanto previsto dall’art. 28, comma 5 e 6, L. 4.5.1983, n. 184, (“Diritto del minore ad una famiglia”) in ordine ai casi, ed alle relative procedure, in cui all’adottato maggiorenne è consentito l’accesso alle “informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici” – che “l’accesso [a tali] informazioni non è [invece] consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata” (art. 28, comma 7, L. n. 184/1983); e, da altro lato, a prevedere che “il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...), possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, *decorsi cento anni dalla formazione del documento*” (art. 93, comma 2, codice *privacy*), fermo restando però che “durante [detto] periodo (...) la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile” (art. 93, comma 3, codice *privacy*).

In sintesi: tredici anni fa (e, quindi, in tempi relativamente recenti) il legislatore nazionale interveniva per statuire che al figlio di donna che non vuol essere nominata è precluso per cento anni – sostanzialmente per tutta la vita di entrambi – di conoscere le generalità della madre biologica, avendo diritto ad accedere a quei soli dati (ad es., di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, utili per verificare l’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili) che non importino, però, il disvelamento dell’identità della madre stessa.

¹ Intervento svolto dall’Autore nell’ambito del Convegno sul tema: “*Il diritto dei privati fra leggi e sentenze*”, organizzato dall’Università degli Studi di Firenze e dalla rivista “*Persona e mercato*” il 18 novembre 2016.

JUS CIVILE



La *ratio* di una siffatta scelta legislativa – che, oggettivamente, finiva con il sacrificare completamente e stabilmente l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini – veniva dalla nostra Corte costituzionale subito individuata nella volontà di “tutelare la gestante che – in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale – abbia deciso di non tenere con sé il bambino, offrendole la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi. L’esigenza di perseguire efficacemente questa duplice finalità spiega perché la norma non preveda per la tutela dell’anonimato della madre nessun tipo di limitazione, neanche temporale. Invero la scelta della gestante in difficoltà che la legge vuole favorire – per proteggere tanto lei quanto il nascituro – sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna, in base alla stessa norma, il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà” (così, testualmente, Corte cost. 25.11.2005, n. 425, § 4).

In altri termini – secondo il Giudice delle leggi – il bilanciamento operato dal legislatore è non tanto fra l’interesse della madre biologica all’anonimato e quello del figlio a conoscere le proprie origini, quanto fra due interessi di quest’ultimo potenzialmente confliggenti fra loro: da un lato, quello di accedere alle informazioni necessarie per ricostruire la sua identità personale attraverso la conoscenza delle proprie origini e della propria storia e, da altro lato, quello alla *nascita* (senza essere vittima di scelte abortive), alla *vita* (senza subire decisioni drammatiche, quali l’abbandono “selvaggio” o, peggio, l’infanticidio), a *venire alla luce in condizioni sanitarie adeguate*; interesse, quest’ultimo, coincidente con quello della madre a partorire in strutture efficienti, che non ne mettano in pericolo la salute fisica o psichica.

In sintesi: secondo la nostra Corte costituzionale, l’anonimato della madre è stato dal legislatore nazionale tutelato, senza – per usare le parole del Giudice delle leggi – “nessun tipo di limitazione, neanche temporale”, non già perché considerato un valore in sé, ma perché (ritenuto) strumentale alla tutela della vita del concepito e della salute di madre e figlio.

Proprio muovendo da una siffatta premessa, la Consulta – nel 2005 – giudicava la nostra normativa “espressione di una *ragionevole* valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda” e, conseguentemente, “non (...) in contrasto con l’art. 2 della Costituzione” (così, testualmente, Corte cost n. 425/2005, cit., § 4).

2. – La prima “picconata” al sistema delineato dal legislatore italiano veniva, nel 2012, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale – partendo dalla previsione dell’art. 8, par. 1, CEDU, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata” – così argo-



mentava: a) “il diritto di conoscere la propria ascendenza rientra nel campo di applicazione della nozione di «vita privata», che comprende aspetti importanti dell’identità personale, di cui fa parte l’identità dei genitori” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, ric. 33783/2009, *Godelli c. Italia*, § 45); b) “l’espressione «ogni persona» dell’articolo 8 della Convenzione si applica al figlio come alla madre” (*ibidem*, § 63); c) nel caso che ci occupa, “da una parte, vi è il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, che trova fondamento nella nozione di vita privata”, “dall’altra, (...) l’interesse di una donna a conservare l’anonimato per tutelare la propria salute partorendo in condizioni sanitarie adeguate” (*ibidem*, § 63); d) occorre che il legislatore nazionale – al cui potere discrezionale è comunque demandata la scelta delle misure idonee allo scopo – mantenga “un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello della [figlia] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, quello della madre a mantenere l’anonimato” (*ibidem*, § 66); e) “la normativa italiana non tenta di mantenere alcun equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in causa” (*ibidem*, § 70): invero, “se la madre biologica ha deciso di mantenere l’anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto” (*ibidem*, § 71).

Ora – a prescindere dal non corretto riferimento ad una, in realtà inesistente, inaccessibilità, nel sistema italiano, alle “informazioni *non* identificative sulle (...) origini” del figlio di madre che non vuol essere nominata – quel che più colpisce nella decisione della Corte di Strasburgo è che la stessa sia addivenuta a censurare la scelta del nostro legislatore di sacrificare l’interesse del figlio a conoscere le proprie origini sull’altare dell’interesse della madre all’anonimato, pur sottolineando in motivazione, ma poi non valorizzando in sede di decisione, il fatto (già evidenziato dalla nostra Corte costituzionale) che in tema di parto anonimo “la legge italiana risponde alla preoccupazione di tutelare la *salute della madre e del minore* durante la gravidanza e il parto ed evitare aborti clandestini o abbandoni «selvaggi»” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 13.2.2003, cit., § 64): “se (...) l’unica questione sollevata dalla causa” riguardasse “il bilanciamento tra il diritto della madre (...) di non rivelare informazioni su uno degli aspetti più intimi della sua vita e il diritto di sua figlia (...) di conoscere le sue origini – si legge nell’opinione dissenziente espressa, con riferimento alla decisione presa a maggioranza dalla Corte, dal giudice Andreás Sajó – non avrei alcun problema a condividere gli argomenti della maggioranza”; ma – prosegue il giudice Sajó – “la protezione dell’anonimato è una misura che concorre al diritto alla vita del bambino: nel caso di specie, la possibilità del parto anonimo, associata alle garanzie assolute dell’anonimato, ha senza dubbio contribuito a permettere la nascita della ricorrente, e per giunta la nascita in circostanze in cui erano stati eliminati i rischi per la sua salute e per quella di sua madre. L’anonimato è legato all’obbligo dello Stato di proteggere il diritto alla vita, che è la diretta emanazione del più alto fra i valori difesi dalla Convenzione”.

Comunque sia di ciò, proprio la pronuncia del 2012 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo doveva, di lì a poco, portare – questa volta, ad opera della nostra Corte costituzionale – alla seconda “picconata” al sistema delineato dal legislatore nazionale.



Invero, con sentenza 22.11.2013, n. 278, la Consulta – pur premettendo, in sintonia con quanto dalla stessa affermato nella propria precedente decisione del 2005, che “il fondamento costituzionale del diritto della madre all’anonimato riposa (...) sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili”; e che “la salvaguardia della vita e della salute sono (...) i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per se stessa, la genitorialità naturale” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4) – censurava, però, quella “sorta di «cristallizzazione» o «immobilizzazione»”, che conseguirebbe all’esercizio, alla nascita del figlio, del diritto all’anonimato da parte della madre biologica: “una volta intervenuta la scelta per l’anonimato – osservava la Corte – la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un’efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l’impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 5).

Di qui l’accusa di “eccessiva rigidità” dalla Corte mossa ad un sistema normativo che (si ritiene) fondato sull’“irreversibilità del segreto”, “in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost.” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6), nella misura in cui sacrifica irragionevolmente “il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – [che] costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4); e, conseguentemente, la dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (...), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata (...), su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione” (così, testualmente, ancora Corte cost. n. 278/2013, cit.).

Ora – a prescindere dai dubbi che potrebbero sollevarsi in ordine alla asserita “irreversibilità” della scelta operata dalla madre che, all’atto della nascita del figlio, abbia dichiarato di non voler essere nominata [la nostra S.C – con sentenza 7.2.2014, n. 2802 – ha infatti riconosciuto che, pur quando si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, la madre può, purché prima della definizione del procedimento abbreviato di adottabilità da parte del giudice minorile, chiederne la sospensione e procedere al riconoscimento]; ed a prescindere altresì dalla dubbia coerenza della soluzione “additiva” adottata dalla Corte con il timore, pur dalla stessa manifestato, che “il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana



dichiarazione di volontà” possa tradursi, di fatto, in un non marginale disincentivo al ricorso a quell’istituto del parto anonimo, dal legislatore voluto proprio per “distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo [= il figlio, concepito o nato che sia] ben più gravi” – non si può non rilevare come, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 278/2013, la donna rimanesse, comunque, arbitro unico della partita: il velo dell’anonimato non avrebbe potuto essere squarciato, se non con il suo consenso espresso.

La terza e – al momento – ultima “picconata” al regime giuridico del parto anonimo, quale delineato dal legislatore del 2003, è venuta dalla nostra Corte di Cassazione.

In accoglimento dell’istanza di un figlio di donna che, al momento del parto, aveva dichiarato di non voler essere nominata, volta ad ottenere l’accesso ai dati identificativi di quest’ultima, previo suo “interpello” secondo quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 278/2013, il Tribunale dei minori aveva acquisito la notizia del decesso della donna e della conseguente impossibilità di verificarne la persistenza o meno della volontà di mantenere l’anonimato.

Con sentenza 21.7.2016, n. 15024, la Suprema Corte – pur riconoscendo che la “protezione che una scelta di tale importanza [*i.e.*, la scelta dell’anonimato], da prendere in una situazione di difficoltà, spesso anche estrema, richiede una decisione che non può che essere garantita, per il presente e il futuro, nel momento in cui viene presa e che non consente una successiva rivalutazione da parte dell’ordinamento che prescindendo dalla volontà della madre biologica” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 18) – ha tuttavia concluso che la morte della donna, che all’atto del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, importa la cessazione automatica dei vincoli all’accesso alle informazioni che la rendano identificabile. E ciò, quand’anche la stessa avesse, in vita, manifestato “una volontà definitivamente contraria alla rimozione del segreto anche dopo la sua morte” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 22): diversamente – argomenta la nostra Cassazione – “la conseguenza della morte della madre che ha partorito in anonimo sarebbe quella di reintrodurre quella cristallizzazione della scelta per l’anonimato che la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale”; “l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato, che verrebbe in tal modo a determinarsi *post mortem*, verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta”; con ciò, segnando “la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, diritto che – per usare le parole della Corte costituzionale – «costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona»” (così, testualmente, Cass. n.15024/2016, cit., § 22).

La soluzione accolta dai giudici di legittimità la scorsa estate è stata dalla Suprema Corte confermata, nella sostanza, con la recentissima decisione 9.11.2016, n. 22838.

Con una precisazione importante, però!

Al fine dichiarato di sfuggire all’“alternativa (...) radicale” – secondo cui, “se si riconosce

JUS CIVILE



all'adottato (...) in questa peculiare ipotesi il diritto di conoscere le proprie origini, si cancella lo speculare diritto all'anonimato della madre biologica"; "se invece si conserva il diritto all'anonimato, in mancanza della possibilità dell'interpello della madre, si vanifica del tutto il diritto del figlio a conoscere le proprie origini" (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, § 5.2) – la Corte ha evidenziato che, per "un adeguato bilanciamento degli interessi potenzialmente confliggenti", "si deve (...) ricorrere al regime giuridico di protezione dei dati personali (...). Pertanto, così come l'interpello della madre naturale in vita deve avvenire in modo da «cautelare in termini rigorosi il diritto all'anonimato», deve ritenersi che l'accesso alla medesima informazione dopo la sua morte, debba essere circondata da analoghe cautele e l'utilizzo dell'informazione non possa eccedere la finalità, ancorché di primario rilievo costituzionale e convenzionale, per la quale il diritto è stato riconosciuto. Non si ritiene, pertanto, che ogni profilo di tutela dell'anonimato, si esaurisca alla morte della madre naturale, in quanto da collegarsi soltanto alla tutela del diritto alla salute psicofisica della madre e del figlio al momento della nascita. Il diritto all'identità personale del figlio, da garantirsi con la conoscenza delle proprie origini, anche dopo la morte della madre biologica, non esclude la protezione dell'identità «sociale» costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato. Il trattamento delle informazioni relativo alle proprie origini deve, in conclusione, essere eseguito in modo corretto e lecito (...), senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione, ed ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti e/o familiari)" (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 5.3).

3. – Le recenti prese di posizione della nostra Suprema Corte sollecitano tutta una serie di considerazioni.

Prima considerazione: con le pronunce in discussione, il Giudice di legittimità ha, in buona sostanza, "riscritto" l'art. 93, comma 2, codice *privacy*, rendendo accessibili a chi vi abbia interesse (*in primis*, al figlio, ma non solo) i dati personali che rendano identificabile la donna che, all'atto del parto, abbia dichiarato di non voler essere nominata, *non* già – come testualmente previsto dal legislatore nazionale – "*decorsi cento anni* dalla formazione del documento", *bensi* alla *sua morte*. In altri termini: la Suprema Corte si è richiamata al principio, affermato dalla Corte costituzionale, di "reversibilità del segreto" non tanto per colmare una lacuna normativa [invero, il già ricordato art. 93, comma 2, codice *privacy* pone espressamente la regola, secondo cui – in assenza di "revoca", da parte della donna, dell'opzione per l'anonimato – i "dati personali che [la] rendono identificabile (...) possono essere rilasciati (...) decorsi cento anni dalla formazione del documento"], quanto per disapplicare una regola legale.

Seconda considerazione: così facendo, la nostra Cassazione ha segnato – in via pretoria – una sorta di "rivoluzione copernicana" nel regime del parto anonimo. Ha, infatti, "superato" il principio – non intaccato neppure dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2013 – secondo



cui *mai* è consentito l'accesso alle informazioni identificative della donna, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza il consenso di quest'ultima; per sostituirvi l'opposto principio, secondo cui, (almeno) alla sua morte, detto accesso è consentito *a prescindere* dal suo consenso o, addirittura, *contro* la sua espressa volontà in senso contrario.

Terza considerazione: siffatta “rivoluzione copernicana” non è che l'ultimo – almeno, ad oggi – frutto di un intenso “dialogo” fra le varie Corti.

“Dialogo” che ha preso avvio, nel 2003, a Strasburgo (c.d. caso Odièvre) con l'affermazione, da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che il principio consacrato nell'art. 8, par. 1, CEDU – secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata” – “protegge [anche] un diritto all'identità e allo sviluppo personale” che, a sua volta, implica la tutela dell’“interesse vitale (...) ad ottenere le informazioni necessarie per la scoperta della verità su un aspetto importante della propria identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Chambre, 13.2.2003, ric. 42326/1998, Odièvre c. Francia, § 29). Ora – poiché tuttavia la tutela di tale ultimo interesse risulta potenzialmente confliggente con quelli, pur essi tutelati dall'art. 8 CEDU, di terzi [non solo con quello della “donna a conservare l'anonimato per salvaguardare la sua salute, partorendo in condizioni sanitarie adeguate”, ma anche con quelli dei “genitori adottivi”, del “padre” biologico, dei “fratelli naturali, i quali *tutti* hanno parimenti diritto al rispetto della loro vita privata e familiare”: così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 44], nonché con “l'interesse generale” a “proteggere la salute della madre e del bambino durante la gravidanza e il parto e (...) evitare aborti, in particolare aborti clandestini o abbandoni selvaggi” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 45) – agli Stati nazionali compete “un certo margine di discrezionalità per decidere le misure idonee ad assicurare il riconoscimento dei diritti garantiti dalla Convenzione” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 47), ad esempio – come in Francia – consentendo al figlio “di sollecitare la reversibilità del segreto dell'identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima” del figlio (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13.2.2003, cit., § 49).

A fronte delle norme dettate, quello stesso anno 2003, dal nostro codice *privacy* – che, se non nega la “reversibilità del segreto”, di certo non contempla alcun meccanismo finalizzato a “sollecitarla” – la Corte costituzionale italiana, prima (nel 2005), ritiene che la scelta del legislatore nazionale sia “espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda” (così, testualmente, Corte cost. n. 425/2005, cit., § 4); poi (nel 2013) – premesso che “il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto figlio a conoscere le proprie origini (...) coinvolgono, entrambi, valori costituzionali di primario rilievo” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 4) – la bolla, invece, come “censurabile per la sua eccessiva rigidità” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6), conseguentemente addivenendo alla pronuncia “additiva di principio” di cui si è detto.

Il repentino *revirement* della Consulta – in un arco temporale relativamente breve ed a fronte



di un quadro normativo del tutto immutato – è dichiaratamente (cfr. Corte cost. n. 278/2013, cit., § 5) riconducibile ad una nuova pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel frattempo intervenuta sul tema (c.d. caso Godelli).

Invero, come già ricordato, l’anno precedente (2012), la Corte Europea – sulla base dei principi già enunciati nel 2003 nella decisione pronunciata in esito al caso Odièvre – aveva ritenuto che la legge italiana non avesse “mantenuto un giusto equilibrio nella ponderazione dei diritti e degli interessi concorrenti ossia, da una parte, quello [del figlio] a conoscere le proprie origini e, dall’altro, quello della madre a mantenere l’anonimato” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 66), riconoscendo “prevalenza incondizionata” al secondo (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 70), nella misura in cui “non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l’accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto”, senza ricercare “un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa” (così, testualmente, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 25.9.2012, cit., § 71).

Nella propria pronuncia del 2013, “la Corte costituzionale ha delineato in termini ancor più stringenti e sistematici della Corte Europea la condizione di legittimità dell’istituto in questione [*i.e.*, del parto anonimo] alla condizione della potenziale e nello stesso tempo *sempre* attuale *reversibilità del segreto*” (così si esprime, testualmente, Cass. 15024/2016, cit., § 21).

Proprio sulla base di tale ultima osservazione, le già ricordate pronunce del 2016 della nostra Suprema Corte concludono – oggi – per “la impossibilità di ritenere operativo, oltre il limite della vita della madre, il termine previsto dal ricordato D.lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 2” (così, testualmente, Cass. n. 15024/2016, cit., § 22).

Ora – se, di questo “dialogo” fra le Corti, si osserva il punto di partenza [*i.e.*, l’art. 8, par. 1, CEDU, che enuncia il principio secondo cui “ogni persona ha *diritto al rispetto della sua vita privata*”] ed il suo odierno punto di arrivo [*i.e.*, l’affermata *automatica caduta, con la sua morte, dell’anonimato della madre*, nonostante la diversa regola dettata dall’art. 93, comma 2, codice *privacy*] – fin troppo evidente appare il ruolo “creativo” giocato dalla giurisprudenza nella determinazione del “diritto vivente”.

Quarta considerazione: il “dialogo” fra le Corti di cui si è detto è sfociato, in buona sostanza, in una sorta di “trasfigurazione” dei valori alla base del regime giuridico del parto anonimo: nel 2005, come già ricordato, la Consulta dichiarava costituzionalmente legittima la relativa disciplina dettata dal legislatore nazionale, nella misura in cui la stessa doveva ritenersi rivolta a privilegiare, rispetto agli altri interessi potenzialmente confliggenti, l’esigenza di “– da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi” (così Corte cost. n. 425/2005, cit., § 4); oggi, la nostra Suprema Corte risolve, invece, la questione in termini di “tutela della riservatezza, comunque spettante in generale ai genitori biologici, in ordine alle informazioni relative alla nascita ed all’abbandono del figlio, successivamente adottato, trattandosi di vicende umane tendenzialmente percepite in modo negativo sul piano etico e



sociale” (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 5), che incontra “il solo limite costituito dal diritto del figlio adottivo di conoscere le proprie origini (...), al fine esclusivo (di primario rilievo) di completare il proprio profilo dell’identità personale” (così, testualmente, Cass. 9.11.2016, n. 22838, cit., § 4).

Quinta considerazione: in ottemperanza all’invito contenuto nella pronuncia della Consulta n. 278/2013 (§ 6), presso il Senato della Repubblica è attualmente in discussione il disegno di legge n. 1978 “in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita”, già approvato dalla Camera dei Deputati in data 18.6.2015 in un testo risultante dall’unificazione di ben otto diversi disegni di legge. Ora, non è difficile ipotizzare che le recenti prese di posizione della Suprema Corte – nella misura in cui affermano l’accessibilità, dopo la sua morte, ai dati identificativi della madre biologica che si sia avvalsa del diritto all’anonimato – possano, se non condizionare, almeno influenzare non marginalmente le scelte del legislatore: se così dovesse essere, assisteremmo all’ennesimo episodio di recezione in sede legislativa di una regola già affermata in sede giurisprudenziale.

Sesta considerazione: le prese di posizione della Suprema Corte – in sostanza favorevoli all’automatica caduta, con la sua morte, dell’anonimato della madre – dischiudono tutta una serie di problemi che la legge attuale, diversamente impostata, nemmeno aveva ragione di porsi; che la Cassazione non ha – ne avrebbe potuto – affrontare; e che sarebbe legittimo attendersi, invece, risolti da un legislatore che intendesse recepirli.

Penso, ad esempio, al problema dell’esperibilità o meno, da parte del figlio nato da parto anonimo che non sia stato successivamente adottato (comb. disp. artt. 253 e 269, comma 1, cod. civ.), dell’azione di accertamento giudiziale della maternità *ex* artt. 269 ss. cod. civ. (poniamo – come nel caso Odièvre – nella prospettiva di poter, successivamente, avanzare pretese successorie): esperibilità fin qui preclusa, *di fatto*, proprio dall’impossibilità di accedere ai dati identificativi della madre biologica (del tutto eccezionale – anzi, unico in giurisprudenza – è infatti il caso deciso da Trib. Milano 14.10.2015, n. 11475, in *Famiglia e diritto*, 2016, 476 ss.).

Penso al problema dell’esperibilità o meno, da parte del medesimo figlio, dell’azione *ex* art. 433, comma 1 n. 6, cod. civ. volta ad ottenere gli alimenti dai fratelli, mai prima conosciuti proprio a causa dell’anonimato della partoriente.

Penso, ancora, al problema della possibilità o meno – al fine di accertare se, nel frattempo, sia sopravvenuta la morte della madre biologica e, con essa, la caduta dell’anonimato – della reiterazione (e, in caso affermativo, con quale cadenza temporale minima) dell’istanza, da parte del figlio, di accesso ai dati identificativi della propria madre biologica che, in sede di precedente “interpello”, avesse confermato di voler conservare l’anonimato.

Settima – ed ultima – considerazione: le più recenti prese di posizione della Suprema Corte non possono che ulteriormente depotenziare quell’efficacia dissuasiva da scelte abortive o di abbandono dei neonati, cui – nell’originario intento del legislatore – era finalizzato l’istituto del parto anonimo.

Si tratterà di una semplice coincidenza temporale, ma è un fatto che negli ultimi tempi – in

JUS CIVILE



particolare, dopo la pronuncia con cui la Consulta ha riconosciuto al figlio il diritto di attivare, seppur nella massima riservatezza, un procedimento di “interpello” della madre biologica al fine di sondarne la disponibilità alla “revoca” della pregressa opzione per l’anonimato [pronuncia, peraltro, al momento “sterilizzata” presso numerosi ed importanti Uffici giudiziari in attesa di quell’intervento legislativo, sollecitato dalla stessa Consulta, teso ad “introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto” (così, testualmente, Corte cost. n. 278/2013, cit., § 6)] – in talune aree geografiche parrebbe essersi verificata, sebbene non siano disponibili dati ufficiali al riguardo, una sensibile riduzione nel numero dei parti anonimi.

La circostanza, se confermata, varrebbe a dar corpo al timore, espresso da più parti, che la sola prospettiva di poter, un domani, essere “interpellata” in ordine alla propria volontà di continuare ad avvalersi dell’anonimato, possa indurre molte donne a ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, o – come scriveva Chiara Saraceno sull’edizione del quotidiano “la Repubblica” del 2.12.2014, pag. 31 – “all’abbandono tradizionale, partorendo di nascosto e lasciando il neonato in un cassonetto o, nel migliore dei casi, in qualche posto ritenuto «sicuro», perché di frequente passaggio”, ovvero nelle c.d. “culle per la vita”: “non occorre molta fantasia – rilevava la sociologa – per immaginare lo scompiglio che può provocare nella famiglia di questa donna l’arrivo di una lettera del Tribunale dei minori o la visita di una assistente sociale. Non sono cose che capitano normalmente a tutti. Come potrà giustificarla al suo eventuale marito o compagno, ai suoi eventuali figli, al suo intorno sociale? E come sarà garantita la riservatezza nella lunga catena comunicativa dal Tribunale fino all’assistente sociale?”.

Comunque sia di ciò, di certo le più recenti pronunce della Suprema Corte – e, in particolare, quella del luglio scorso – non sembrano destinate ad invertire il *trend*.